

**DELIBERA N. 7/20/CONS**

**ORDINE ALLA SOCIETÀ RAI-RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A. AL  
RISPETTO DEI PRINCIPI A TUTELA DEL PLURALISMO  
DELL'INFORMAZIONE NEI PERIODI NON ELETTORALI GARANTENDO  
L'IMMEDIATO EQUILIBRIO DELL'INFORMAZIONE NEI NOTIZIARI**

**L'AUTORITÀ**

NELLA riunione del Consiglio del 15 gennaio 2020;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”* e, in particolare, l’art. 1, comma 6, lett. b), n. 9;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante *“Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie per la comunicazione politica”*;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante *“Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici”*, di seguito, *Testo unico*;

VISTA la delibera n. 200/00/CSP del 22 giugno 2000, recante *“Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione nei periodi non elettorali”*;

VISTA la delibera n. 22/06/CSP del 1° febbraio 2006, recante *“Disposizioni applicative delle norme e dei principi vigenti in materia di comunicazione politica e parità di accesso ai mezzi di informazione nei periodi non elettorali”*;

VISTA la delibera n. 243/10/CSP del 15 novembre 2010, recante *“Criteri per la vigilanza sul rispetto del pluralismo politico e istituzionale nei telegiornali diffusi dalle reti televisive nazionali”*;

VISTO il provvedimento approvato dalla Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi nella seduta del 18 dicembre 2002 sulla comunicazione politica e messaggi autogestiti nei periodi non elettorali;

VISTO l’Atto di indirizzo sulle garanzie del pluralismo nel servizio pubblico radiotelevisivo approvato dalla Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi nella seduta dell’11 marzo 2003;

VISTA la delibera n. 401/10/CONS del 22 luglio 2010, recante *“Disciplina dei tempi dei procedimenti”* e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 95/19/CONS;

VISTI i dati di monitoraggio sul rispetto del pluralismo politico istituzionale relativi ai notiziari diffusi nel trimestre settembre - novembre 2019;

VISTA la lettera trasmessa alla società Rai-Radiotelevisione Italiana S.p.A. in data 30 dicembre 2019, con la quale l’Autorità, esaminati i dati riferiti ai notiziari diffusi nel trimestre settembre-novembre 2019, tenuto conto anche dell’andamento registrato nel trimestre precedente, ha rilevato talune criticità in relazione ai tempi di parola fruiti dai diversi soggetti politici; in particolare, a titolo esemplificativo, sono stati evidenziati i tempi sottostimati fruiti dal M5S nel Tg1, nel Tg2, nel TG3 e su Rainews e, di contro, sovrastimati nel TG2 quelli fruiti da FDI e nel Tg3 e Rainews quelli del Pd. Pertanto, l’Autorità ha invitato la società Rai a voler assicurare il più rigoroso rispetto da parte delle testate Tg1, Tg2, Tg3 e Rai News dei principi sanciti a tutela del pluralismo dell’informazione, avendo cura di assicurare, pur nel rispetto della libertà editoriale e tenuto conto dell’attualità della cronaca, un equilibrato accesso di tutti i soggetti politici al fine di garantire un’informazione completa ed imparziale;

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 3 del Testo unico sono principi fondamentali del sistema radiotelevisivo la garanzia della libertà e del pluralismo dei mezzi di comunicazione radiotelevisiva, l’obiettività, la completezza, la lealtà e l’imparzialità dell’informazione e che, ai sensi del successivo art. 7, l’attività di informazione radiotelevisiva costituisce un servizio di interesse generale che deve garantire la presentazione veritiera dei fatti e degli avvenimenti, in modo tale da favorire la libera formazione delle opinioni e l’accesso di tutti i soggetti politici alle trasmissioni di informazione e di propaganda elettorale in condizioni di parità di trattamento e di imparzialità, nelle forme e secondo le modalità indicate dalla legge;

CONSIDERATO che tali disposizioni devono essere lette alla luce delle indicazioni date dalla giurisprudenza costituzionale e, in particolare, dalla sentenza 7 maggio 2002 n. 155 con cui la Corte ha evidenziato che “*il diritto all’informazione, garantito dall’art. 21 della Costituzione, [è] qualificato e caratterizzato, tra l’altro, sia dal pluralismo delle fonti cui attingere conoscenze e notizie – così da porre il cittadino in condizione di compiere le proprie valutazioni avendo presenti punti di vista e orientamenti culturali e politici differenti – sia dall’obiettività e dall’imparzialità dei dati forniti, sia infine dalla completezza, dalla correttezza e dalla continuità dell’attività di informazione erogata*”. “*Il diritto alla completa ed obiettiva informazione del cittadino appare dunque*” - prosegue la Corte - “*tutelato in via prioritaria soprattutto in riferimento a valori costituzionali primari, che non sono tanto quelli [...] della pari visibilità dei partiti, quanto piuttosto quelli connessi al corretto svolgimento del confronto politico su cui in permanenza si fonda [...] il sistema democratico*”;

CONSIDERATO che la rappresentazione delle diverse posizioni politiche nei programmi appartenenti all’area dell’informazione non è regolata, a differenza della

comunicazione politica, dal criterio della ripartizione matematicamente paritaria degli spazi attribuiti, ma deve pur sempre conformarsi al criterio della parità di trattamento, il quale va inteso propriamente, secondo il consolidato orientamento dell'Autorità, nel senso che situazioni analoghe debbano essere trattate in maniera analoga ovvero tenuto conto del rapporto tra tempi fruiti dalle diverse forze politiche. Ciò al fine di assicurare in tali programmi l'equa rappresentazione di tutte le opinioni politiche ed il corretto svolgimento del confronto politico su cui si fonda il sistema democratico, nel rispetto dell'autonomia editoriale e giornalistica e della correlazione dell'informazione ai temi dell'attualità e della cronaca politica;

CONSIDERATO che con la delibera n. 243/10/CSP l'Autorità ha definito i criteri per la vigilanza e la valutazione del rispetto del pluralismo politico ed istituzionale nei telegiornali, disponendo in particolare che, avuto riguardo ai parametri sui quali si fonda la rilevazione, costituiti dal tempo di notizia, dal tempo di parola e dal tempo di antenna, ai fini della valutazione riveste peso prevalente, ancorché non esclusivo, il tempo di parola attribuito a ciascun soggetto politico o istituzionale;

CONSIDERATO che con la delibera n. 22/06/CSP l'Autorità ha fatto propria, estendendola alle emittenti radiotelesive nazionali private, la raccomandazione della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelesivi sulle garanzie del pluralismo nel servizio pubblico radiotelesivo approvata nella seduta dell'11 marzo 2003, stabilendo che l'informazione e l'approfondimento politico, in qualsiasi trasmissione collocati, devono conformarsi ai criteri di imparzialità, equità, completezza, correttezza e pluralità dei punti di vista ed equilibrio delle presenze. A questi fini, per soggetti politici si intendono le forze politiche che costituiscono un autonomo gruppo in uno dei due rami del Parlamento nazionale oppure le forze politiche rappresentate al Parlamento europeo;

CONSIDERATO che il rilievo svolto dal Consiglio di Stato nelle sentenze nn. 6066 e 6067/2014 in ordine al ricorso al criterio quantitativo, nel senso dell'inadeguatezza dell'esclusivo ricorso allo stesso per apprezzare l'effettivo grado di pluralismo nei programmi di approfondimento informativo, ancorché rivolto ai programmi di approfondimento non può non dispiegare effetti anche sui notiziari la cui funzione è quella di informare quasi in tempo reale i cittadini sui principali fatti di attualità e di cronaca;

CONSIDERATO tuttavia che, pur nel doveroso rispetto dell'attualità della cronaca, sulla scorta delle norme regolamentari sopra richiamate la valutazione sull'equilibrio delle presenze deve essere svolta tenendo conto anche della consistenza parlamentare dei gruppi;

ESAMINATI i dati di monitoraggio forniti dalla società Geca Italia S.r.l. relativi al mese di dicembre 2019;

RILEVATO il persistere delle criticità rilevate nel trimestre settembre-novembre 2019 in relazione ai tempi fruiti dai soggetti politici, non coerenti con la rappresentanza

parlamentare dagli stessi vantata in quanto risultano non confrontabili i tempi fruiti da soggetti omologhi;

RILEVATA, pertanto, l'esigenza di garantire un equilibrato accesso e la parità di trattamento a tutti i soggetti politici nei notiziari diffusi dalle testate Rai affinché sia garantita all'utente un'informazione completa ed imparziale, dando conto di tutte le posizioni espresse dalle diverse forze politiche, nel rispetto dei criteri sopra richiamati;

RITENUTO, pertanto, di dover rivolgere alla società Rai – Radiotelevisione italiana S.p.A. un ordine affinché provveda ad assicurare nei notiziari diffusi dalle testate Tg1, Tg2, Tg3 e Rainews una immediata e significativa inversione di tendenza rispetto a quanto rilevato nel trimestre settembre-novembre 2019 assicurando nel trimestre in corso dicembre 2019- febbraio 2020 un'informazione equilibrata e un effettivo e rigoroso rispetto del principio della parità di trattamento tra i soggetti politici, che tenga conto del grado di rappresentatività di ciascun soggetto politico, nel rispetto dell'autonomia editoriale e giornalistica e della correlazione dell'informazione ai temi dell'attualità e della cronaca politica;

VISTO l'articolo 2 del decreto legge 30 dicembre 2019 , n. 162, recante *“Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica”*, ai sensi del quale *“All'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, le parole «fino a non oltre il 31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «fino a non oltre il 31 marzo 2020»”*;

CONSIDERATO che nell'esercizio della propria funzione di vigilanza l'Autorità si riserva di verificare l'osservanza del presente ordine e, nel caso siano rilevati ulteriori squilibri, adotterà i conseguenti provvedimenti previsti dalla legge;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Nicita, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

### **ORDINA**

alla società Rai-Radiotelevisione italiana S.p.A. di assicurare nei notiziari diffusi dalle testate Tg1, Tg2, Tg3 e Rainews una immediata e significativa inversione di tendenza rispetto a quanto rilevato nel trimestre settembre-novembre 2019 assicurando nel trimestre in corso dicembre 2019 - febbraio 2020 un'informazione equilibrata e un effettivo e rigoroso rispetto del principio della parità di trattamento tra i soggetti politici, tenendo conto del grado di rappresentatività di ciascun soggetto politico ovvero del rapporto tra tempi fruiti tra le diverse forze politiche, nel rispetto dell'autonomia editoriale e giornalistica e della correlazione dell'informazione ai temi dell'attualità e della cronaca politica.

L'Autorità nell'esercizio della propria funzione di vigilanza verificherà l'osservanza del presente ordine attraverso il monitoraggio dei dati, riservandosi in caso di mancata ottemperanza l'adozione dei conseguenti provvedimenti di competenza.

Il presente provvedimento può essere impugnato innanzi al Tar del Lazio entro sessanta giorni dalla sua notifica.

La presente delibera è notificata alla società Rai-Radiotelevisione italiana S.p.A., è pubblicata sul sito *web* dell'Autorità e trasmessa alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

Roma, 15 gennaio 2020

IL PRESIDENTE  
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE  
Antonio Nicita

Per attestazione di conformità a quanto deliberato  
IL SEGRETARIO GENERALE  
Nicola Sansalone